

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO

Parte Prima

TITOLO I: Costituzione del Consiglio Regionale

Capo I: Costituzione del Consiglio Regionale

Art. 1

Composizione e durata

- 1) Il Consiglio Regionale è composto da undici membri eletti tra gli iscritti all'albo regionale, ripartiti in numero 6 tra gli iscritti nella sezione A e in numero 5 tra gli iscritti nella sezione B secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'allegato 1 del DPR 8 luglio 2005, n. 169 (art.2 D.M. 615/94, modificato e integrato dall'art. 2 del DPR 169/05).
- 2) I Consiglieri Regionali restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
- 3) La carica di Consigliere Regionale è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine Nazionale.

Capo II: Insediamento e attribuzioni del Consiglio Regionale

Art. 2

Insediamento del Consiglio Regionale

- 1) Le elezioni del Consiglio Regionale sono regolate dall'art. 4 del D.M. 615/94, modificato e integrato dall'art. 3 del DPR 169/05.
- 2) L'insediamento del Consiglio Regionale è disciplinato dall'art. 6 del D.M. 615/94, modificato e integrato dagli artt. 3 - 4 del DPR 169/05.
Il Consiglio Regionale, nella prima seduta (adunanza) elegge tra i suoi componenti il Presidente, tra gli iscritti nella sezione A, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (art. 2 D.M. 615/94 come modificato dall'art. 4 del DPR 169/05) i quali costituiscono il Direttivo.
- 3) Risultano eletti nelle suddette cariche i Consiglieri che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza si procede ad oltranza.
- 4) Lo scioglimento del Consiglio Regionale è disciplinato dall'art. 7 del D.M. 615/94.

Art. 3

Attribuzioni

- 1) Spetta al Consiglio Regionale (art. 2 del D.M. 615/94 integrato dall'art. 4 del DPR 169/05:
 - a) curare la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
 - b) determinare, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione;
 - c) adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo in conformità alle disposizioni del codice deontologico e del regolamento sulle sanzioni e sul procedimento disciplinare;
 - d) provvedere all'amministrazione del proprio patrimonio e redigere annualmente, tenendo conto delle indicazioni del regolamento di contabilità, la previsione di spesa e il conto consuntivo,

sotto ponendoli al parere del Revisore Unico, (di cui all'art. 3 del D.M. 615/94, come integrato e modificato dal DPR 169/05) ai sensi dell'art.1 del Decreto 02.09.2010 – n° 182 pubblicato nella G.U. del 10.11.2010.

2) Il Consiglio Regionale inoltre:

- a) designa i rappresentanti della professione e gli altri componenti della commissione dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione secondo le modalità indicate dall'art. 2 del D.M. 155/98;
- b) promuove la conoscenza e l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- c) promuove attività di ricerca, di aggiornamento e formazione permanente tese all'approfondimento di tematiche di politiche sociali oltre che allo sviluppo della qualità professionale e deontologica;
- d) promuove iniziative volte a migliorare la qualità delle prestazioni professionali e il consolidamento di metodi atti alla loro verifica, a garantire la tutela della professione;
- e) adotta i regolamenti dell'Ente in materia di privacy e di protezione dei dati sensibili secondo il Dlg.196/03 e succ. modifiche, e di trasparenza e anticorruzione ai sensi del dl 33/2013;
- f) promuove e cura i rapporti interistituzionali politici e sindacali nell'interesse della professione;
- g) cura gli aspetti relativi alla comunicazione e all'informazione;
- h) promuove ed esercita la cultura del servizio sociale ed esercita la rappresentanza della professione a livello regionale;
- i) predispone e approva la pianta organica del personale del Consiglio Regionale, indice i concorsi per le assunzioni, stipula i contratti per il funzionamento degli uffici;
- l) conferisce incarichi, istituisce commissioni permanenti, temporanee, gruppi di lavoro per lo svolgimento di attività di studio e altre iniziative sulle tematiche professionali e di politica sociale sopra indicate;
- m) determina le indennità di carica dei componenti del Direttivo, i gettoni di presenza per i Consiglieri e il compenso per il Revisore Unico;
- n) procede almeno annualmente alla verifica dell'andamento dei lavori consiliari e dell'attuazione del programma;
- o) promuove la coesione e la partecipazione dei professionisti anche sostenendo iniziative congressuali e assembleari;
- p) promuove e cura servizi per gli iscritti con particolare riguardo alla elevazione della formazione professionale e all'agevolazione all'accesso al lavoro dei giovani;
- q) concede patrocinio onorifico per la realizzazione, da parte di terzi pubblici e privati, di iniziative di particolare interesse e prestigio per la qualità professionale nonché di interesse e sviluppo di politiche e di servizi sociali.

Capo III Cariche Regionali

Art. 4

1) Costituiscono cariche regionali ed hanno le seguenti attribuzioni:

a) Il Presidente:

il Presidente rappresenta l'Ordine Professionale regionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dall'art. 2 del D.M. 615/94, integrato dall'art. 4 del DPR 169/05, dal presente regolamento e da altre norme.

In particolare spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Regionale attenendosi alle norme del presente regolamento di cui è garante;

- definire l'ordine del giorno delle sedute consiliari ed è “ tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo (comma 2 art. 4 DPR169/05), “è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti (comma 5 art. 2 DM615/94)”;
- sottoscrivere i verbali delle sedute consiliari predisposti e firmati dal Segretario;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- dirigere l'attività degli uffici coadiuvato dal Segretario;
- intrattenere regolari rapporti con il Tesoriere per la cura dei fondi, beni e valori di proprietà del Consiglio Regionale, nonché per la redazione dei bilanci tenendo presenti le indicazioni del regolamento di contabilità;
- stare in giudizio sia come attore, sia come convenuto;
- stipulare i contratti per conto dell'Ordine, previa deliberazione del Consiglio Regionale;
- firmare atti e documenti per l'esterno eventualmente sottoscritti congiuntamente con i Presidenti delle commissioni consiliari per quelli di particolare loro competenza;
- rappresentare il Consiglio Regionale ad incontri, convegni, manifestazioni e intrattenere rapporti interistituzionali nei quali riporta le linee strategiche e politiche assunte dall'Ordine Professionale;

Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente riunisce, ogni qualvolta lo ritenga necessario, prima delle sedute del Consiglio regionale, il Direttivo.

b) Il Vice Presidente:

Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

Affianca il Presidente nelle sue funzioni di rappresentanza, collabora con l'organizzazione del Consiglio e per la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari unitamente al Segretario.

c) Il Segretario:

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio;

- cura la compilazione dei verbali e li sottoscrive insieme al Presidente;
- assicura la regolare tenuta dei registri dei verbali e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale;
- collabora con il Presidente e il Vice Presidente alla organizzazione degli uffici nonché alla gestione del personale;
- autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l'Albo degli iscritti.
- è titolare della tenuta e gestione dei fascicoli personali dei dipendenti, dei dati personali dei componenti il Consiglio e del Revisore Unico;
- è titolare della tenuta dei fascicoli della Commissione disciplina e degli atti sottoposti al vincolo di segretezza e ne individua il responsabile ai sensi del Dlg 196/03 e di ogni altra norma di legge in materia di protezione di dati;
- cura in collaborazione con Presidente, Vice Presidente e Tesoriere l'organizzazione logistica delle iniziative assunte dal Consiglio Regionale;

In caso di assenza o impedimento è sostituito nella verbalizzazione dal consigliere più giovane di età partecipante alla seduta, individuato dal Consiglio Regionale in apertura di seduta dandone atto nel verbale.

d) Il Tesoriere:

Il Tesoriere cura la tenuta e l'amministrazione dei fondi, dei beni e dei valori di proprietà dell'Ordine Regionale, in particolare:

- cura la riscossione delle entrate nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Regionale;
- verifica la regolarità dei mandati;
- firma e dà esecutività ai mandati emessi;
- assicura la regolare tenuta dei libri contabili previsti dalle leggi vigenti e dal regolamento, dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire, avvalendosi della consulenza contabile e fiscale del professionista prescelto dal Consiglio Regionale;
- predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo avvalendosi della consulenza contabile e fiscale;
- sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per la gestione dell'attività del Consiglio.

Il Tesoriere, avvalendosi della consulenza contabile e fiscale del professionista prescelto dal Consiglio Regionale, rende conto al Presidente, almeno ogni due mesi, dello stato finanziario del Consiglio Regionale e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o al Consiglio su richiesta del Consiglio stesso.

2) Qualora il consigliere che abbia assunto una delle cariche di cui al presente articolo compia atti gravi nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero violi gravemente le norme di deontologia professionale, il Consiglio con voto espresso a maggioranza di due terzi, può revocare la nomina conferendo la carica ad altro consigliere.

Qualora tale provvedimento riguardi il Presidente la maggioranza deve essere verificata per due sedute consecutive.

3) Qualora il consigliere che abbia assunto una carica, per motivate ragioni, debba assentarsi per un periodo continuativo pari a 30 giorni e non superiore a 60 giorni nell'anno, può mantenere la carica, previa comunicazione formale e deliberazione consiliare, con la sospensione della indennità relativa al periodo di assenza.

Art. 5

Altri incarichi

1) Il Consiglio Regionale e/o il Presidente può conferire incarichi ai Presidenti o ai componenti le commissioni in base alle materie affidate alle Commissioni di cui sono referenti. Gli incarichi possono essere esterni ed interni; interni affiancando il lavoro della Presidenza ed esterni rappresentando l'Ordine negli incarichi interistituzionali.

2) La partecipazione a Convegni e Seminari da parte dei Consiglieri, in rappresentanza del Consiglio Regionale, viene deliberata preventivamente in Consiglio, tenendo conto dei criteri di disponibilità, economicità, competenza, alternanza.

In casi di urgenza il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente possono partecipare, ovvero designare delegati a partecipare a convegni e seminari anche senza preventiva delibera del Consiglio portando la questione a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Incarichi di partecipazione devono tener conto delle linee politiche del Consiglio Regionale e comportano il rimborso spese.

Capo IV :Decadenza e dimissioni Consiglieri

Art. 6 Decadenza e Dimissioni

1) Ogni Consigliere è tenuto a garantire un ruolo attivo e una partecipazione propositiva e a concorrere alla determinazione delle decisioni da intraprendere mettendo a disposizione le proprie conoscenze, competenze e capacità di valutazione.

Al fine di garantire la piena funzionalità del Consiglio Regionale, qualora un Consigliere rimanga assente per oltre tre mesi ovvero tre sedute di Consiglio o di Commissione consecutive, viene richiamato formalmente, in via preventiva, dal Presidente del Consiglio Regionale dopo averlo sentito. L'atto di richiamo deve contenere l'indicazione dei provvedimenti consequenziali a cui l'interessato va incontro nel caso di persistenza dell'assenza.

2) Se, nonostante il richiamo, il Consigliere rimane assente fino a cumulare sei mesi di assenza consecutivi il Presidente del Consiglio Regionale propone al Consiglio di dichiararne la decadenza previa contestazione dell'addebito all'interessato.

3) La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Regionale con deliberazione avente effetto immediato.

4) La deliberazione viene comunicata immediatamente al Consigliere interessato e contestualmente al Ministero vigilante e al Consiglio Nazionale.

5) La dichiarazione di decadenza può determinare l'eventuale irrogazione di sanzione disciplinare; resta ferma la facoltà dell'interessato di adire le vie legali.

6) In caso di prolungata assenza anche giustificata e anche inferiore a 6 mesi di un Consigliere che comporti pregiudizio per il funzionamento del Consiglio, il Presidente può proporre al Consiglio stesso la sua decadenza; nel caso in cui il Consigliere ricopra una carica, il Presidente può proporre la sua decadenza ovvero la sospensione ovvero la revoca dall'incarico e della correlata indennità nonché la successiva attribuzione dell'incarico ad altro Consigliere.

7) Le dimissioni dei Consiglieri vanno presentate in forma scritta e inviate con modalità previste dalla legge al Consiglio Regionale che le ratifica nella prima seduta utile e le trasmette al Ministero vigilante e al Consiglio Nazionale.

8) Al Consigliere decaduto o dimesso subentra il Consigliere primo nella graduatoria dei non eletti. Del subentro il Consiglio Regionale prende atto nella prima seduta successiva con deliberazione che viene comunicata all'interessato, al Ministero vigilante, al Consiglio Nazionale.

TITOLO II: Funzionamento Sedute del Consiglio Regionale Capo I: Convocazione

Art. 7 Riunioni del Consiglio

1) Il Consiglio Regionale si riunisce su convocazione del Presidente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 del D.M.615/94 e dal comma 2 dell'art. 4 del DPR 169/05.

Il Consiglio Regionale inoltre si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'Albo con indicazione specifica delle questioni da trattare. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

2) Il Revisore Unico può partecipare alle sedute di Consiglio in cui si deliberi in materia di entrate e di spese e limitatamente alla trattazione di tali punti.

3) Il Revisore Unico non ha diritto di voto in Consiglio e può intervenire alla discussione solo se viene espressamente chiesto il suo parere.

4) Il verbale della riunione, redatto dal Segretario che lo sottoscrive con il Presidente, è approvato dal Consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale, secretata dei dati sensibili, viene tenuta affissa nella sede dell'Ordine per almeno trenta giorni.

Art. 8

Convocazione

1) Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente con avviso da inviarsi in via telematica almeno dieci giorni prima della seduta consiliare all'indirizzo telematico dei Consiglieri.

Su specifica richiesta dei Consiglieri impossibilitati ad utilizzare mezzi informatici è possibile l'invio tramite posta o fax.

2) L'avviso di convocazione deve specificare l'Ordine del giorno per ogni singolo argomento da esaminare, con la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni entro 8 giorni dalla data del Consiglio, indicare il giorno, il mese, l'anno, l'ora di inizio e il luogo della riunione.

3) Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con le medesime modalità con un preavviso minimo di quarantotto ore. Nello stesso termine e con medesime modalità possono apportarsi integrazioni all'ordine del giorno del Consiglio già convocato da deliberarsi in sede di riunione.

4) Nel caso di convocazione su motivata richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima o, in caso di indicazione di data orientativa da parte dei richiedenti, nei giorni immediatamente precedenti o successivi inserendo all'ordine del giorno i punti proposti.

5) Con l'avviso di convocazione ordinaria vengono trasmessi gli atti ritenuti utili e relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

Art. 9

Validità

1) La seduta del Consiglio è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

I Consiglieri impossibilitati a partecipare informano tramite via telematica, fax, o posta il Presidente, motivando la propria assenza. I Consiglieri sono tenuti ad osservare l'orario di inizio e di fine della seduta. In caso di sopraggiunto grave impedimento devono segnalare il proprio ritardo ed, ad inizio seduta, la eventuale necessità di allontanarsi in orario anteriore a quello prefissato.

2) Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Presidente, in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore.

Capo II: Funzionamento delle sedute

Art. 10

Funzioni del Presidente e del Segretario

1) Il Presidente apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento del Consiglio, fa osservare il regolamento personalmente o delegando esplicitamente il Vice Presidente o il Consigliere più anziano, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, precisa i termini delle questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento, ovvero ne fa le veci il Consigliere più anziano di età, qualora il Vice Presidente sia assente o impedito.

2) Sul verbale non è concessa la parola se non al Consigliere che intende proporvi una rettifica o integrazione a chiarimento del pensiero. I verbali approvati non possono subire modifiche o integrazioni. I verbali sono firmati dal Segretario e dal Presidente.

3) I verbali debbono indicare le presenze e le assenze, i punti principali degli argomenti posti all'ordine del giorno, i contributi fatti pervenire dagli assenti, la sintesi della discussione, le comunicazioni circa i motivi delle assenze, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche i nomi dei Consiglieri che hanno votato a favore o si sono astenuti o hanno votato contro.

4) Nella compilazione del verbale vanno tutelati i dati soggetti a riservatezza e opportunamente secretati.

5) Dal verbale vengono estratte e trascritte singolarmente le deliberazioni assunte dal Consiglio Regionale. Gli atti deliberativi, così redatti, vengono numerati progressivamente e conservati a parte a disposizione dei Consiglieri. Anche le singole deliberazioni sono firmate dal Segretario e dal Presidente.

6) Il verbale, viene tenuto affisso nella sede dell'Ordine per almeno trenta giorni previo oscuramento dei dati sensibili e delle parti di trattazione disciplinare ovvero per le quali il Consiglio, a maggioranza, abbia disposto la secretazione. I verbali, dopo l'approvazione definitiva, dovranno essere archiviati in forma cartacea e telematica a cura del Segretario agli atti del Consiglio Regionale.

Art. 11

Informazioni

Dopo la lettura del verbale e prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, dà sintetiche informazioni al Consiglio circa l'attività, la corrispondenza e la documentazione pervenuta, l'andamento dei lavori, l'esecuzione dei deliberati, l'esito delle iniziative; nelle comunicazioni è concessa la parola per brevi chiarimenti e per la presentazione di proposte qualora queste non fossero iscritte nei punti successivi dell'ordine del giorno e richiedessero per motivi di urgenza, approvazioni e deliberazioni.

Art. 12
Ordine del giorno

- 1) L'ordine dei lavori della seduta è costituito dalle proposte di deliberazione, dagli argomenti, dalle mozioni, dalle interrogazioni ed interpellanze –già iscritte all'ordine del giorno- che si prevede di trattare nel corso della seduta.
- 2) L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente unitamente al Vice Presidente e Segretario, sentito il Tesoriere e i Presidenti delle Commissioni ed è comunicato ai Consiglieri tramite l'avviso di convocazione.
- 3) Dopo la sessione informativa il Presidente pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno nella sequenza disposta nell'avviso di convocazione, salvo richiesta di modifica che deve essere messa ai voti. Su tale richiesta sono ammessi a parlare un Consigliere a favore e uno contrario. Eccezionalmente le richieste di modifica dell'ordine di discussione degli argomenti possono essere fatte durante il prosieguo della riunione.
- 4) Il Consiglio Regionale, in via eccezionale, può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di almeno 3 Consiglieri, solo in apertura di seduta e con il voto unanime dei presenti ed adotta deliberazione in tal senso.
- 5) Il Presidente per motivi di comprovata urgenza può integrare l'ordine del giorno per via telematica con un preavviso minimo di 48 ore.

Art. 13
Ordine degli interventi

- 1) La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente che indica il tempo previsto per la discussione. Le relazioni di presentazione devono essere correlate dalla relativa documentazione.
- 2) Nella discussione i Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste presentate al Presidente o al Vice Presidente o suo delegato, il quale compone la lista degli iscritti a parlare. Ciascun Consigliere ha diritto di esprimere sinteticamente il proprio pensiero nei tempi consentiti dalla durata dell'incontro e ha diritto di replica in contraddittorio. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine.
- 3) La richiesta di “pregiudiziale” si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare.
- 4) La richiesta di “sospensiva” si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro momento della seduta la discussione e/o la votazione dell'argomento.
- 5) La “mozione d'ordine” si pone quando si intende richiamare l'osservanza della legge, del Regolamento, della procedura dei lavori.

6) Ogni Consigliere può chiedere al Presidente di essere ascoltato su "fatto personale" nel caso ritenga di essere stato censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti.

Art. 14 Votazioni

1) Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell'argomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:

- a) proposta pregiudiziale;
- b) proposta sospensiva;
- c) proposta per mozione d'ordine;
- d) proposta del relatore dell'argomento;
- e) proposte diverse da quelle del relatore, secondo l'ordine di presentazione.

2) Tutte le proposte deliberative da mettere in votazione devono essere presentate per iscritto o verbalmente nei suoi elementi essenziali e necessari e riportate nel verbale, previo consenso del Presidente; nei casi in cui comportino impegni di spesa è necessario il conforme parere del Tesoriere.

3) Prima del voto possono intervenire a parlare solo i Consiglieri che lo richiedano per dichiarazione di voto. Le votazioni hanno luogo, con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei Consiglieri presenti chieda la votazione a scrutinio segreto.

4) Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti, eccezione fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa maggioranza.

5) Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voto prevale il suo.

6) In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto a provvedimento disciplinare.

7) I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni (salvo non concernano l'intero Consiglio) riguardanti direttamente loro o i loro congiunti o affini fino al quarto grado.

Capo III: Interrogazioni, interpellanze, mozioni

Art. 15 Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1) In ogni riunione del Consiglio è previsto un tempo per la presentazione e la risposta ad interrogazioni e interpellanze dei Consiglieri.

-*"L'interrogazione"* consiste nella domanda, orale o scritta, rivolta al Presidente o alle altre cariche regionali o, per quanto di competenza, ai Presidenti delle Commissioni su fatti che riguardano il Consiglio Regionale.

L'interrogazione non dà luogo a discussione né a votazione e la risposta può essere data immediatamente oppure differita ad altra seduta. Il presentatore ha diritto ad una brevissima replica e a far registrare le dichiarazioni a verbale.

-“*L'interpellanza*” consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente o alle altre cariche regionali e ai Presidenti delle Commissioni su questioni relative al loro operato e alle loro decisioni.

L'interpellanza non dà luogo a discussione né a votazione. La risposta alle interpellanze avviene nella riunione del Consiglio immediatamente successiva. Il Presidente può non rispondere alle interpellanze. L'interpellante può presentare una mozione sulle mancate spiegazioni, che sarà messa in discussione in un ordine del giorno successivo.

-“*La mozione*” consiste in una proposta scritta e sottoscritta dalla metà più uno dei consiglieri intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio.

La mozione può anche riflettere un giudizio sull'operato del Presidente e delle altre cariche regionali.

Titolo III: Commissioni Regionali

Capo I: Costituzione

Art. 16 Costituzione

1) Il Consiglio Regionale, oltre alle Commissioni permanenti, *quali Etica e Deontologia e Consultiva Autorizzazione Formazione Continua*, può istituire con propria deliberazione Commissioni temporanee di studio con funzioni istruttorie, consultive, propositive su materie di competenza e di interesse dell'Ordine e degli iscritti. Correlate al mandato consiliare cessano automaticamente con l'esaurimento dei compiti per i quali sono istituite. Il Consiglio Regionale può in qualsiasi momento, con propria delibera, dichiarare sciolta la Commissione. Sono composte di norma da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti individuati tra i membri del Consiglio Regionale mediante criteri di disponibilità e competenza specifica. Qualora vi fossero diverse proposte per l'incarico di Presidente, o un numero di proposte, per i componenti superiore a cinque, la composizione della Commissione sarà determinata tramite voto segreto.

2) Le Commissioni sono insediate dal Presidente del Consiglio Regionale in base ad una relazione in cui vengono specificati gli obiettivi di lavoro, previsione di durata, modalità, supporto amministrativo, necessità di consulenze, rapporti esterni, incontri, previsioni di spesa.

3) Le successive convocazioni vengono effettuate dal Presidente della Commissione che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. L'avviso di norma in via telematica deve essere inviato 8 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza possono prevedersi tempi minori, garantendo la validità.

4) Il Consiglio Regionale, per particolari questioni che richiedono l'attivazione non permanente di studio, può costituire Gruppi di lavoro con iscritti all'Ordine e/o esperti dell'area tematica, coordinati da un componente del Consiglio Regionale.

I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Regionale con apposita delibera.

Capo II: Funzionamento

Art. 17 Funzionamento

- 1) Ciascuna Commissione designa nella prima riunione il Presidente ed il Vice con compiti di coordinamento interno della Commissione.
- 2) La partecipazione alle sedute delle Commissioni e ai gruppi di lavoro, comporta il rimborso delle spese di trasporto e un gettone di presenza previa apposita deliberazione del Consiglio Regionale.
- 3) Il Presidente della Commissione o delegato è tenuto ad annotare le presenze dei consiglieri alle commissioni, a intrattenere regolare collaborazione con la presidenza e a compilare annualmente una sintesi delle attività svolte.
- 4) La Commissione di norma si riunisce presso la sede dell'Ordine Regionale ed ha una durata di almeno 3 ore.
- 5) E' prevista la possibilità di riunione congiunta di più Commissioni nel caso di tematiche particolarmente complesse, al fine di favorire l'approccio globale e la massima partecipazione.

Art. 18 Validità

- 1) Le riunioni delle Commissioni regolarmente convocate secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento sono valide se partecipano almeno 2/3 dei componenti e se la durata dei lavori è di almeno 2/3 del tempo previsto.
- 2) Di ciascuna riunione delle Commissioni deve essere redatto apposito verbale con l'indicazione dei membri presenti e una sintetica esposizione degli argomenti trattati. Il verbale è redatto dal Presidente della Commissione o da un suo delegato.
- 3) I verbali, datati e numerati progressivamente, sono conservati agli atti del Consiglio Regionale.

Il presente regolamento è stato redatto secondo la normativa vigente. Approvato dal Consiglio nella seduta del 22 marzo 2010 delibera n° 40 entra in vigore con effetto immediato e sostituisce ogni altra precedente decisione assunta dal Consiglio con singoli atti deliberativi sulla stessa materia.

Riveduto, ai sensi dell'art.1 del Decreto 02.09.2010 – n° 182 pubblicato nella G.U. del 10.11.2010, che introduce il Revisore Unico, iscritto all'Albo Nazionale, che nella seduta consiliare del 07 dicembre 2012 con delibera n° 172, si è provveduto a modificare anche il Regolamento di Contabilità.

Riveduto ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, che introduce anche l'Albo Unico al Nazionale, la formazione continua obbligatoria, l'assicurazione, i Consigli di Disciplina ecc., nella seduta di dicembre 2014.